

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-6390 del 14/12/2022
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3929 del 30/12/2014 Prot. Prov.le 116944 intestata a DECO INDUSTRIE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI per lo stabilimento di produzione prodotti alimentari da forno (pani e sostitutivi) sito nel Comune di Forlì, Via Fleming n. 2.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-6714 del 14/12/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno quattordici DICEMBRE 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3929 del 30/12/2014 Prot. Prov.le 116944 intestata a DECO INDUSTRIE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI per lo stabilimento di produzione prodotti alimentari da forno (pani e sostitutivi) sito nel Comune di Forlì, Via Fleming n. 2.

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3929 del 30/12/2014 Prot. Prov.le 116944 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – DECO INDUSTRIE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI, con sede legale in Comune di Bagnacavallo (RA), Via Caduti del Lavoro n.2 - Protocollo istanza del Comune di Forlì n. 58459 del 24/07/2014 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione prodotti alimentari da forno (pani e sostitutivi) sito nel Comune di Forlì (FC), Via Fleming n.2.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 09/01/2015, successivamente aggiornata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-6494 del 04/12/2017 e rilasciata dal SUAP in data 13/12/2017;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata ricomprende:

- all'Allegato A, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'Allegato B e relativa planimetria, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura.

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale presentata dalla ditta in data 20/09/2022, acquisita da Arpae al PG/2022/153747 ed inerente la dismissione della linea di produzione pani “Linea 3 Bis”, che sarà sostituita da una nuova linea di produzione di tigelle (ottenute con gli ingredienti della stessa tipologia in uso per i pani, lavorazione e cottura del tutto sovrapponibili), in modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopraindicata;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Atteso che con Nota Arpae PG/2022/163941 del 06/10/2022 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla ditta;

Considerato che in data 18/10/2022, con Nota Arpae PG/2022/170933 è stata comunicata richiesta di documentazione integrativa anche in merito all'impatto acustico;

Dato atto che in data 15/11/2022 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita da Arpae al PG/2022/187513;

Atteso che, relativamente alle integrazioni trasmesse in merito all'impatto acustico, in data 23/11/2022 con Nota Prot. Com.le 135998, acquisita da Arpae al PG/2022/193111, la Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì ha comunicato quanto segue: *“ (...) viste le integrazioni della ditta Deco Industrie P.G. 0131900/22 consistenti nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Tecnico competente in acustica ambientale da cui si evince che, anche con le modifiche, l'attività rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997; si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59.”*;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 13/12/2022, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente Allegato A.

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3929 del 30/12/2014 Prot. Prov.le 116944 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – DECO INDUSTRIE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI, con sede legale in Comune di Bagnacavallo*

(RA), Via Caduti del Lavoro n.2 - Protocollo istanza del Comune di Forlì n. 58459 del 24/07/2014 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione prodotti alimentari da forno (pani e sostitutivi) sito nel Comune di Forlì (FC), Via Fleming n.2.”, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 09/01/2015, come segue:

- l'Allegato A è sostituito con l'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto.

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpa DEL_2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visto il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Maria D'Angelo acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3929 del 30/12/2014 Prot. Prov.le 116944** avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – DECO INDUSTRIE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI, con sede legale in Comune di Bagnacavallo (RA), Via Caduti del Lavoro n.2 - Protocollo istanza del Comune di Forlì n. 58459 del 24/07/2014 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione prodotti alimentari da forno (pani e sostitutivi) sito nel Comune di Forlì (FC), Via Fleming n.2.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 09/01/2015, **come segue:**

- **l'Allegato A è sostituito con l'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto.**

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3929 del 30/12/2014 Prot. Prov.le 116944.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Maria D'Angelo attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3929 del 30/12/2014 Prot. Prov.le 116944 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 3929 del 30/12/2014 prot. 116944, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 09/01/2015 prot. n. 1350, successivamente aggiornata da Arpae Sac di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-6494 del 04/12/2017, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 19/12/2017 prot. 107369.

Con PEC del 20/09/2022 acquisita al protocollo PG/2022/153747, la Ditta ha presentato ad Arpae SAC di Forlì-Cesena una comunicazione di modifica non sostanziale, che per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, è inerente alla dismissione della linea di produzione pani "Linea 3 Bis", che sarà sostituita da una nuova linea di produzione di tigelle (ottenute con gli ingredienti della stessa tipologia in uso per i pani, lavorazione e cottura del tutto sovrapponibili), in modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra indicata.

La dismissione della linea di produzione pani "Linea 3 Bis" prevede l'eliminazione dei tre relativi camini E11 "Forno a spirale (Linea 3 Bis)", E21 "Taglio camini – Linea 3 Bis", E23 "Estrattore forno Linea 3 Bis", e l'installazione del camino di cui alla nuova emissione E24 "Forno a lastra (Linea 7 Tigelle)", a cui sono convogliati sia i fumi di combustione di n. 8 bruciatori a metano con potenza termica di 35 kW ciascuno, che i vapori di cottura del forno della nuova linea 7 tigelle, la cui posizione è spostata di qualche metro rispetto all'uscita forno precedente.

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera si è valutato che si tratta di modifica non sostanziale, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 59/13 e all'art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dal momento che l'inserimento della nuova "Linea 7 Tigelle", in sostituzione della dismessa "Linea pani 3 Bis", non comporta variazioni qualitative e quantitative delle emissioni oggetto di autorizzazione.

A seguito della modifica non sostanziale in oggetto, si è ravvisata la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale precedente, come di seguito indicato:

- eliminazione del riferimento alla emissione E11 "Forno a spirale (Linea 3 Bis)" al punto n. 3. del Paragrafo C. "Emissioni in atmosfera non soggette alla presente autorizzazione", a seguito della dismissione della linea di produzione pani "Linea 3 Bis" ;
- eliminazione del riferimento alle emissioni E21 "Taglio panini – Linea 3 Bis" ed E23 "Estrattore forno Linea 3 Bis" al punto n. 1. del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione", a seguito della dismissione della linea di produzione pani "Linea 3 Bis";
- inserimento del riferimento alla nuova emissione E24 "Forno a lastra (linea 7 tigelle)" al punto n. 1. del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione", senza valori limite, come già stabilito per le emissioni esistenti E9 "LINEA 3 - FORNO 3 (500 kW a metano) E VAPORI DI COTTURA" ed E10 "LINEA 2 – FORNO 1 E FORNO 2 (500 kW ciascuno a metano) E VAPORI DI COTTURA ", a seguito delle valutazioni di seguito riportate: le attività da cui origina tale emissione in atmosfera, costituita dalle sostanze odorigene derivanti dalla cottura/raffreddamento delle

tigelle, unite anche dagli inquinanti derivanti dalla combustione del metano del forno a lastra, sono comprese al punto 4.1.21 *“Cottura di prodotti vari di origine vegetale e animale”* del “Settore agricolo, zootecnico e delle industrie alimentari” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R., approvati con Determinazione del Direttore Generale all’Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, e al punto 5 dell'allegato 4.24 *“Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/g”* alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i.: in entrambi i casi non sono indicati valori limite da rispettare.

Il succitato punto 4.1.21 alla lettera b) prevede che *“I gas odorosi che si generano dagli impianti di cottura e nei locali di conservazione dei sottoprodotti e degli scarti di lavorazione devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle sostanze odorigene avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione”*, previsione non contemplata dal progetto in esame, in quanto l’emissione di cui sopra non è dotata di impianto di abbattimento. Tenuto conto altresì delle emissioni e delle peculiari attività che le generano (cottura di tigelle), anche in linea con quanto fatto per tutte le altre attività analoghe già autorizzate nel territorio provinciale, si ritiene non necessario prescrivere preventivamente l’installazione degli impianti di abbattimento delle sostanze odorigene indicati dal punto del criteri del C.R.I.A.E.R. sopra riportato. Così come già previsto per le emissioni esistenti E9 ed E10, qualora successivamente, nel corso dell’esercizio dello stabilimento, vengano accertate problematiche per esalazioni maleodoranti riconducibili a questa emissione, la Ditta dovrà provvedere all’installazione dell’impianto di abbattimento delle sostanze odorigene previsto alla lettera b) del punto 4.1.21 di cui sopra, nel rispetto delle procedure per l’effettuazione di modifiche indicate all’art. 6 del D.P.R. 59/13 per le emissioni identificate come sorgenti della diffusione odorigena.

- inserimento delle nuove prescrizioni n. 3. e 4. di seguito riportate al Paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione”, relative alla messa in esercizio e messa a regime della nuova emissione N. E24:
 - 3. *“La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all’Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all’Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: goofc@cert.arpae.emr.it) e al Comune di Forlì la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione N. E24**, con un anticipo di almeno 15 giorni.*
 - 4. **Entro 60 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti”;
- inserimento della nuova prescrizione n. 6. di seguito riportata al Paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione”, tenuto conto che le emissioni E17-E18-E19-E20 saranno dotate di un idoneo impianto di abbattimento delle polveri, ai sensi di quanto previsto al punto 2.8 dell’Allegato VI “Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni” alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:
 - 6. *“Gli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle emissioni E17-E18-E19-E20 devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzioni ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro di cui al successivo punto 7.”;*
- rinumerazione delle prescrizioni del Paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione” a seguito delle variazioni di cui sopra”.

Per quanto riguarda le altre emissioni presenti nello stabilimento e non oggetto di modifica, si rimanda alle valutazioni, condizioni e prescrizioni di cui all’Allegato A alla precedente Autorizzazione Unica Ambientale.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti ha reso necessario aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera relativamente alle emissioni sopracitate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA da parte del SUAP del Comune di Forlì in data 09/01/2015 prot. n. 1350, successivamente aggiornata in data 19/12/2017 prot. 107369, e dalla documentazione allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale presentata in data 20/09/2022 acquisita al prot. PG/2022/153747, per il rilascio del presente aggiornamento di autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE N. E1 – SERBATOIO ALCOOL

EMISSIONE N. E2, E3, E4, E5 – EVACUATORI ARIA AMBIENTE DI LAVORO

EMISSIONE N. E6 – SALA FUMATORI

EMISSIONE N. E8 – EVACUATORI ARIA AMBIENTE DI LAVORO

EMISSIONE N. E22 – ASPIRAZIONE CO₂

derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06 e s.m.i, a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte Quinta del citato decreto.

2. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

EMISSIONE N. E16 – CALDAIA RISCALDAMENTO UFFICI (29 kW a metano)

relativa ad un impianto termico civile rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i ed in quanto tale non è soggetta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

3. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera non sottoposta alla presente autorizzazione, in quanto classificabile come "scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE N. E7–CALDAIA PER PRODUZIONE ACQUA CALDA AD USO INDUSTRIALE (126,5 kW a metano)

proveniente da impianto compreso alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06 e che sono attualmente individuati al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06 e s.m.i, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 3% di O ₂
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di produzione prodotti alimentari da forno (pani e

sostitutivi), sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

EMISSIONE N. E9 – LINEA 3 - FORNO 3 (500 kW a metano) E VAPORI DI COTTURA

Portata massima	12.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	24	h/g

Non si prescrivono limiti di emissione ed i relativi autocontrolli vista la tipologia di attività.

EMISSIONE N. E10 – LINEA 2 – FORNO 1 E FORNO 2 (500 kW ciascuno a metano) E VAPORI DI COTTURA

Portata massima	12.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	24	h/g

Non si prescrivono limiti di emissione ed i relativi autocontrolli vista la tipologia di attività.

EMISSIONE N. E15 – EVACUATORE – CAMERA BIANCA

Portata massima	7.500	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	24	h/g

Non si prescrivono limiti di emissione ed i relativi autocontrolli vista la tipologia di attività.

EMISSIONE N. E17 – SILOS 1 (BILANCIA FARINA)

EMISSIONE N. E18 – SILOS 2 (BILANCIA FARINA)

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	250	Nmc/h
Altezza minima	piano di campagna	
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE N. E19 – SILOS 3 (BILANCIA FARINA)

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	200	Nmc/h
Altezza minima	piano di campagna	
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE N. E20 – SILOS (CENTRALINA DI DEPOLVERAZIONE)

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	700	Nmc/h
Altezza minima	2	m
Durata	2	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E24 – LINEA 7 TIGELLE - FORNO A LASTRA (n. 8 bruciatori da 35 kW ciascuno a metano, per un totale di 280 kW) E VAPORI DI COTTURA

Portata massima	12.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	24	h/g

Non si prescrivono limiti di emissione ed i relativi autocontrolli vista la tipologia di attività.

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa *“Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011”*, disponibile sul sito <https://www.arpae.it> (https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/autorizzazioni-ambientali/emissioni-in-atmosfera/presc_tecn_punti_prelievo.pdf). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. **La Ditta dovrà comunicare**, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) e al Comune di Forlì la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione N. 24**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
4. **Entro 60 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
5. Il monitoraggio periodico per l'inquinante “Polveri totali” alle **emissioni E17, E18, E19 ed E20** è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie negli impianti di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate agli impianti di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile, trattandosi di filtri dotati di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere annotati sul registro di cui al successivo punto 7.
6. Gli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **emissioni E17, E18, E19 ed E20** devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzioni ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro di cui al successivo punto 7.
7. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:

- a. dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate agli impianti di abbattimento di cui alle **emissioni E17, E18, E19 ed E20**, come richiesto al precedente punto 5.;
 - b. dovrà essere annotata ogni interruzione del normale funzionamento (manutenzioni ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) degli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **emissioni E17, E18, E19 ed E20**, così come richiesto al precedente punto 6.
8. Qualora vengano accertate situazioni di criticità derivanti dalle emissioni di sostanze odorigene delle attività di cottura di cui alle **emissioni E9, E10 ed E24**, la Ditta dovrà provvedere all'installazione dell'impianto di abbattimento delle sostanze odorigene previsto alla lettera b) del punto 4.1.21 "*Cottura di prodotti vari di origine vegetale e animale*" dei criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, nel rispetto delle procedure per l'effettuazione di modifiche indicate all'art. 6 del D.P.R. 59/13.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.